



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **RAGNI MASSIMILIANO**, nato a (AN) il _____, residente in _____ (AN), via _____ n. _____, c.f. _____ e **CASOLI ANNA**, nata a _____ (AN) il _____, residente in _____ (AN), via _____, c.f. _____ coniugati in regime di separazione dei beni (con l'Avv. Gessica Mattei e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Rag. Rosanna Porfiri);

rilevato preliminarmente che i ricorrenti sono legittimati alla presentazione congiunta ed unitaria del piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 CCII, trattandosi di coniugi conviventi e, pertanto, di membri della stessa famiglia il cui sovraindebitamento, peraltro, risulta avere origine comune;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con i redditi ordinari, entrambi derivanti da lavoro dipendente;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" di entrambi i debitori ricorrenti e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente CASOLI ANNA è soggetto lavoratore dipendente e non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere mentre l'esposizione debitoria del Sig. RAGNI MASSIMILIANO anch'esso, allo stato,

lavoratore dipendente, risulta totalmente estranea all'attività (oggi cessata) di promotore finanziario temporaneamente svolta dal medesimo in epoca successiva al sorgere delle obbligazioni all'origine del sovraindebitamento; entrambi i ricorrenti non sono soggetti nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che al momento dell'assunzione delle obbligazioni il reddito ed il patrimonio dei ricorrenti era idoneo a farvi fronte consentendo altresì l'adeguato sostentamento del nucleo familiare e risultava ragionevole la prospettiva di poter onorare gli impegni, come effettivamente avvenuto sino alla fine dell'anno 2020, allorquando il reddito familiare è drasticamente diminuito in conseguenza del tentativo (poi rivelatosi infruttuoso) di avviare un'attività autonoma da parte del RAGNI;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € prevede che, sebbene i redditi di entrambi i coniugi siano quasi integralmente assorbiti dalle spese di mantenimento del nucleo familiare, concorra al mantenimento della famiglia anche il reddito da pensione della madre del ricorrente: la somma che, per l'effetto, i ricorrenti possono garantire in favore dei creditori risulta pari a € mensili che i medesimi ricorrenti si impegnano a versare per circa 8 anni (103 rate mensili). A tale importo si aggiunge l'apporto di finanza esterna per l'importo di € reso disponibile dal Sig. , da versarsi – condizionatamente all'omologa del Piano – quanto ad € entro 10 giorni dal passaggio in giudicato

della sentenza di omologa e la restante somma di € , entro i successivi sei mesi.
L'importo complessivamente destinato alla soddisfazione dei creditori è pari ad € , delineandosi i pagamenti come di seguito

1. pagamento integrale delle spese di procedura (€ .);
2. pagamento del 38,50% del creditore ipotecario per complessivi €
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori privilegiati incapienti, in una percentuale che si stima nel 5%;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata, nonché di quanto dal medesimo rilevato con riguardo alla soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 28/12/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani